

Scheda informativa copertura tramite le assicurazioni sociali nell'agricoltura

Copertura sociale dei coniugi e dei partner registrati

Con il loro impegno, i contadini e le contadine contribuiscono in modo determinante all'agricoltura. Una malattia, un infortunio o un decesso possono avere gravi conseguenze. Una copertura assicurativa adeguata che non mette in difficoltà la famiglia e l'azienda in caso di un'assenza prolungata del contadino o della contadina è quindi molto importante per l'agricoltura svizzera. Una copertura assicurativa sufficiente è quindi essenziale per evitare difficoltà finanziarie in caso di infortunio, malattia o decesso e per poter garantire la continuità operativa dell'azienda agricola.

Con il pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+, le disposizioni legali della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), approvate dal Parlamento a giugno del 2023, vengono attuate a livello di ordinanza.

La cosiddetta «copertura sociale», ovvero la copertura assicurativa, è destinata ai coniugi e ai partner registrati che collaborano regolarmente e in misura considerevole nell'azienda e prevede un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa nonché una forma di previdenza legata ai rischi. Affinché si applichi l'obbligo di copertura assicurativa sociale devono essere soddisfatte cumulativamente diverse condizioni: stato civile, età, collaborazione nell'azienda e assenza di reddito proprio. Le misure dovrebbero entrare in vigore nel 2027.

Copertura tramite le assicurazioni sociali nell'articolo 70a della legge sull'agricoltura

Una copertura sociale minima in relazione al versamento di pagamenti diretti è stata sottoposta a consultazione per la prima volta nell'autunno 2018. Dopo intense discussioni, anche in seno al settore, il principio di base è stato finalmente inserito dal Parlamento nella legge sull'agricoltura nel 2023.

Dagli articoli 70a, cpv. 1, lett. i e cpv. 3, lett. g LAgr.

¹ *I pagamenti diretti sono versati se:*

- i. il coniuge o il partner registrato del gestore dispone quanto ad assicurazioni sociali di una copertura personale, sempreché collabori regolarmente e in misura considerevole nell'azienda.*

³ *Il Consiglio federale:*

- g. concretizza i criteri riguardanti la copertura quanto ad assicurazioni sociali di cui al capoverso 1 lettera i.*

Cosa prevedono queste disposizioni?

- Copertura della perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa (malattia e infortunio). Nessuna indennità di maternità.
- min. 100 CHF al giorno
- Al più tardi a partire dal 61° giorno (periodo di attesa max. 60 giorni)
- Rischio previdenza invalidità e decesso (malattia e infortunio)
- Rendita annuale min. 24 000 CHF o
- Capitale min. 300 000 CHF o
- combinazione di entrambi
- Nessun risparmio di vecchiaia

Quali sono le condizioni?

- Si applica ai coniugi o ai partner registrati
- Età inferiore a 65 anni (eccezione: vedi disposizioni transitorie)
- Assenza di reddito proprio o reddito proprio inferiore alla soglia di accesso della LPP (22 680 CHF nel 2025)
- Lavoro regolare e in misura considerevole: Detrazione doppio reddito richiesta per le imposte.

In quali casi sono previste delle eccezioni?

- In caso di reddito proprio superiore alla soglia di accesso della LPP (22 680 CHF nel 2025)
- Assenza di collaborazione nell'azienda, in altre parole nessuna detrazione doppio reddito nelle imposte
- Età superiore a 65 anni
- Reddito annuo dell'azienda inferiore a 12 000 CHF (media dei due anni precedenti)
- In caso di aziende agricole speciali (comuni, cantoni, aziende di estivazione e di pascolo comunitari) non vi è alcun obbligo
- In caso di riserva (periodo di validità di 5 anni) o esclusione da parte dell'assicurazione

L'entrata in vigore è prevista per il 2027 (2 anni più tardi rispetto al resto dell'ordinanza).

Quali sanzioni sono previste in caso di assenza di assicurazione dal 2027?

- 10 % dei pagamenti diretti, min. 500 fino a max. 2000 CHF all'anno
- Per la 1^a recidiva: il doppio (% min. e max.)
- Per la 2^a recidiva il quadruplo (% min. e max.)

Non consigliamo di aspettare fino al 2027, bensì di attivarsi prontamente e raccomandiamo di stipulare questa copertura assicurativa da subito.

Disposizione transitoria

La disposizione transitoria si applica solo per il momento dell'entrata in vigore.

Le persone nate nel 1972 e negli anni precedenti sono esentate da questo obbligo assicurativo.

Per tutte le persone nate dopo tale data vigono le nuove disposizioni.